Comune di Rossiglione
Provincia di Genova



Progetto

FOA Federico Oliva Associati

prof. arch. Federico Oliva
arch. Paolo Galuzzi
arch. Piergiorgio Vitillo

LDA-Studio

arch. Luca Dolmetta

Collaboratore

arch. Stefano Demurtas

Geologo
dott. Elisabetta Barboro

Disciplina Paesistica

ALLEGATO 1
DISCIPLINA PAESISTICA

PARTE I
GENERALITA'.

NOTE INTRODUTTIVE
(CONSIDERAZIONI GENERALI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA PAESISTICA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI).
Tenendo conto della struttura territoriale esistente, descritta mediante l'individuazione degli ambiti del livello territoriale del P.T.C.P. ed assumendo come riscontro la classificazione applicata alle singole porzioni di territorio dal livello locale del P.T.C.P. (insediamento sparso, aree non insediate, nuclei isolati, emergenze e relativi modi di intervento, ecc.) si è condotta nel livello puntuale del P.U.C. un'analisi del paesaggio, specificando opportunamente le indicazioni del livello puntuale del P.T.C.P. per le singole porzioni territoriali articolandone la descrizione interna ovvero apportando le integrazioni, gli arricchimenti che risultassero pertinenti allo scopo di redigere la Disciplina Paesistica del P.U.C..
Tale disciplina è rivolta ad evidenziare le caratteristiche specifiche delle singole realtà territoriali per concorrere a disciplinare, sotto il profilo paesistico, le modalità di attuazione delle previsioni su di esse effettuabili mediante gli interventi previsti dal P.U.C..
L'analisi del paesaggio, nella quale vengono specificate opportunamente le indicazioni del livello puntuale del P.T.C.P. per le singole porzioni territoriali articolandone la descrizione interna apportando le integrazioni, gli arricchimenti e le eventuali modifiche che sono risultate pertinenti allo scopo, è stata condotta tenendo conto della descrizione della struttura territoriale esistente, effettuata mediante l'individuazione degli ambiti territoriali e della classificazione del territorio in singole componenti del paesaggio stesso (insediamento sparso, aree non insediate, nuclei isolati, emergenze, ecc.).
Nella definizione del livello puntuale, unitamente alla conoscenza delle identità fisiche e delle componenti storiche ed evolutive del territorio, ci si è rapportati alle previsioni paesistiche del livello locale del P.T.C.P., sia di tipo tematico, per categorie di opere o per problematiche particolari, sia di tipo specifico, riferite alle realtà territoriali concrete di cui ci si è proposto l'arricchimento conoscitivo e propositivo.
La base metodologica adottata per affrontare la redazione del livello puntuale e della conseguente Disciplina Paesistica fa riferimento agli indirizzi proposti dalla Regione Liguria con la Deliberazione N. 78 del 13/09/1994, "Approvazione degli indirizzi esplicativi ed applicativi della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ai sensi dell'Art.7 della Legge Regionale N. 6 del 2 maggio 1991", tenendo conto delle avvertenze e delle istruzioni ivi espresse per elaborare una lettura del territorio mirata ed approfondita e quindi per permetterne una più efficace traduzione progettuale e normativa .
Dalla rappresentazione del tessuto edificato, rispetto ai valori ed agli elementi che compongono il paesaggio sia naturale che costruito, emergono delle situazioni che, data la loro natura, occorre delineare più specificatamente attraverso una disciplina più dettagliata rispetto al regime normativo dettato dal P.T.C.P. a livello locale.
Il livello puntuale affronta i tematismi per la tutela del territorio, la Disciplina Paesistica indica gli specifici interventi, con la predisposizione di criteri e strumenti di controllo della progettazione con indicazioni tipologiche quantitative e qualitative.
In relazione al recupero ed alla riqualificazione dei manufatti esistenti, ma anche al corretto inserimento nel paesaggio di nuovi interventi, i seguenti sono gli orientamenti assunti a base delle direttive normative espresse.

LINEE GUIDA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PAESISTICA.
1 - Considerato il valore storico, culturale e di immagine dei complessi di edilizia tradizionale, nel caso di intervento edilizio su edifici esistenti, nei modi ammessi dalla disciplina paesistica, devono comunque essere salvaguardate le parti strutturali storiche quali lo spessore dei muri, i materiali dei solai e delle coperture, ricorrendo per quanto possibile al loro riutilizzo ed alla loro integrazione con materiali simili.

2 - I caratteri dell’edilizia spontanea, in particolare i rapporti tra pieni e vuoti degli edifici tradizionali, devono essere conservati, evitando la realizzazione di bucature anomale, la normalizzazione acritica e generalizzata delle bucature esistenti e porticati aggiunti.
3 - Le coperture a tetto esistenti non devono di norma essere alterate con bucature a vasistas, a filo falda, o con terrazze a vasca ed abbaini, ne configurare sfalsamenti o diversa pendenza delle falde, da far convergere al colmo. Possono essere considerati favorevolmente solo eventuali abbaini di dimensioni e forme tradizionali, quando tale tipologia sia presente nell’abitato e ove sia comunque garantito un rapporto adeguato tra gli abbaini e la superficie della falda.
4 - Gli infissi, le persiane, i serramenti esterni devono essere preferibilmente mantenuti in legno, secondo le tipologie tradizionali. Non si ritengono idonei nell’ambito degli abitati tradizionali, persiane, serrande e serramenti in metallo anodizzato.
5 - I materiali tradizionali locali delle coperture, delle strutture, dei rivestimenti e delle pavimentazioni (pietra locale, ciottoli, legnami, paglia, scandole, ciappe, abbadini, coppi, tegole, ecc.), avendo un ruolo determinante nella definizione del caratteristico aspetto che si intende proteggere, dovrebbero essere conservati e riproposti.
6 - L’apparato decorativo delle facciate, comprendente elementi in rilievo e superfici dipinte, deve essere sempre conservato, individuato e restaurato, se rilevante sotto il profilo storico-artistico (Art.13 L. 1089/1939) e, ove perso, cautamente ripristinato sulla base di documentazione.
7 - Negli insediamenti storici, gli eventuali nuovi camini devono avere la stessa conformazione di quelli esistenti.
8 - Le parti non abitative delle residenze agricole devono di norma essere poste al piano terreno o al piano seminterrato ed essere caratterizzate esternamente in modo che se ne riconosca la specifica funzione (dimensione e forma delle bucature, altezza del parapetto dal piano di calpestio, accessi, ecc.). Allo stesso modo gli edifici ad esclusivo uso agricolo devono essere conformati in coerenza alla loro destinazione d’uso, secondo le caratteristiche tradizionali della zona.
9 - I percorsi tradizionali anche pedonali, specialmente in corrispondenza di crinali, devono essere protetti nei loro caratteri e nel loro ambiente salvaguardandone il tracciato, l’ampiezza, l’andamento altimetrico, l’eventuale gradonatura, la pavimentazione ed i muri di delimitazione. Gli interventi eventualmente realizzabili in fregio a detti percorsi non devono creare interferenze per la percezione delle inquadrature panoramiche che si godono dagli stessi. L'individuazione di tali percorsi laddove non sia specificata dal PUC è rimandata alle indicazioni della Carta Tecnica Regionale ed alle mappe catastali.
10 - I muri di fascia ed i ciglioni, rappresentano oltre ad un imprescindibile valore d’immagine di molte parti del territorio agricolo della Liguria, anche un parametro fondamentale per la percezione della morfologia dei versanti. Essi devono pertanto essere conservati e ad essi occorre riferirsi nell’impostazione della giacitura degli edifici, delle strade e dei volumi interrati, in modo da assicurare sempre la necessaria continuità morfologica e di scala.
11 - Per quanto concerne le opere infrastrutturali pubbliche e private e quelle volte al consolidamento e contenimento dei terreni, si deve optare per interventi articolati e concorrenti, in modo da assicurare la contenuta dimensione delle singole opere strutturali, che dovranno comunque essere studiate anche sotto il profilo della qualità ed essere mitigate con adeguate finiture (ad esempio muri di sostegno in c.a. con paramento esterno in pietrame locale a spacco a giunti aperti). Sono sempre da preferirsi operazioni di rinaturalizzazione dei terreni che, se apparentemente investono aree anche più estese di quelle interessate dall’intervento, presentano sempre un maggior grado di compatibilità con il territorio. A titolo esemplificativo si propongono: palizzate in legname con messa a dimora di essenze di notevole e rapido sviluppo; gradonatura dei pendii con taglio assimilabile a sistemazione “a fasce” e/o inerbimento con messa a dimora di talee arbustive, cordonate, fascinate, viminate, palizzate in legname con talee, ecc.;
Nella sistemazione degli alvei dei fiumi e delle sponde, compatibilmente con le caratteristiche di deflusso idraulico, è opportuno procedere secondo la metodologia dell’ingegneria naturalistica evitando la regolarizzazione e la cementificazione delle sponde e la realizzazione di briglie di cemento, in favore di difese spondali con ramaglie, gabbionate con talee, massicciate con massi di varia pezzatura, schermate con astoni di salice; realizzazione di pannelli in pietrame irregolare o in legname con talee; effettuazione di briglie in legname e pietrame; ecc..
Le condutture di qualsiasi genere non devono essere collocate nel letto dei corsi d’acqua nè lungo i corrispondenti argini, ma adeguatamente interrate.
12 - La realizzazione di nuove costruzioni, specialmente in siti collinari, richiede appositi

accorgimenti per garantire un inserimento ambientale accettabile. Si ritiene importante che le autorimesse ed i magazzini, laddove possibile, siano interrati per attenuare gli ingombri volumetrici e che siano ricavati nella proiezione del fabbricato fuori terra con accesso laterale, per consentire la formazione di un'idonea cornice verde intorno agli edifici con masse arboree.
13 - Rimarcando ulteriormente quanto già sottolinea la normativa di P.T.C.P., la realizzazione di opere per il miglioramento dell'accessibilità a nuclei isolati o ad edifici nuovi e/o esistenti, nonché la realizzazione di parcheggi deve tenere conto delle caratteristiche orografiche, morfologiche, vegetazionali dell'intorno e delle tipologie insediative presenti. Tali caratteristiche non devono di norma essere alterate dai nuovi interventi che devono essere armoniosamente inseriti nell'insieme. In particolare, per i nuovi accessi, i tracciati viari devono avere la massima aderenza plano-altimetrica alla morfologia del terreno, seguendo le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti ed i rilevati, rispettando la vegetazione esistente e le colture. Con particolare riferimento alle zone collinari con gravi rischi di impatto ambientale la realizzazione di parcheggi e di relativi spazi di manovra dovrebbe prevedere sbancamenti ridotti. I parcheggi e gli accessi relativi dovrebbero essere inseriti seguendo le curve di livello e mimetizzati con murature in pietra a secco e zone verdi soprastanti per ricostituire continuità con l'intorno. Qualora tali infrastrutture non fossero eseguibili nel rispetto delle caratteristiche ambientali del luogo, si dovrebbe pervenire alla scelta di una diversa idonea localizzazione, nell'ambito di una progettazione paesistica che tenga conto di un'area estesa.
14 - I ponti e gli attraversamenti dei corsi d'acqua in genere hanno un elevato rilievo paesistico, siano essi di piccola o grande dimensione. La loro progettazione dunque deve essere attenta in modo particolare alla forma architettonica, alla scelta dei materiali ed alle visuali panoramiche.
15 - Le serre dovrebbero svilupparsi solo nelle aree già destinate alla coltura intensiva e mai in corrispondenza di crinali e strade panoramiche. Dovrebbero impegnare non più di due fasce limitrofe: particolare cura dovrebbe essere dedicata all'inserimento ambientale delle opere di drenaggio e delle aree di servizio.
16 - Le linee elettriche e telefoniche devono essere preferibilmente collocate lontano dai crinali e, ove possibile, interrate. Gli impianti smessi devono essere demoliti e rimossi, ripristinando le condizioni geomorfologiche e vegetazionali originarie.
17 - I serbatoi di GPL devono essere interrati.
18 - Le rimesse per i mezzi agricoli ed i magazzini per lo stoccaggio dei prodotti e delle derrate potranno avere dimensioni tali da non compromettere le produttività delle aziende; per attenuare l'impatto derivante da questi volumi dovranno essere osservate le seguenti cautele:
- sviluppare i volumi prevalentemente in lunghezza per limitare gli sbancamenti sui versanti collinari
- assecondare l'andamento delle curve di livello e comunque evitare di realizzare muri di sostegno alti più di ML 3,00
- evitare collocazioni particolarmente visibili ed in particolar modo sono da escludere i crinali ed i punti cacuminali
- realizzare coperture a falde in legno o in pietra tali da ridurre l'impatto visuale dai versanti

19 - I volumi destinati a ricovero per il bestiame possono avere, in determinati casi ben documentati come specificato nelle Norme di Conformità e Congruenza, dimensioni notevoli; l'impatto di tali fabbricati dovrà essere mitigato con le cautele di cui al punto 18.

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESISTICA.
Gli obiettivi che ci si propone di conseguire con la redazione del livello puntuale e le relative norme di attuazione, sono:
1 - La difesa e il recupero della qualità del paesaggio in quanto ambiente percepito, arginandone il dissipamento.
2 - L'accesso al territorio comunale e la fruizione delle sue risorse per scopi non strettamente produttivi, ma ricreativi e culturali.
3 - La conservazione delle testimonianze del passato che rendono possibile riconoscere ed interpretare l'evoluzione storica del territorio comunale.
4 - La preservazione di quelle situazioni nelle quali si manifestano eventi naturali di particolare interesse scientifico o didattico.
5 - La ricerca di condizioni di crescente stabilità degli ecosistemi, a compensazione dei fattori di fragilità determinati dall'urbanizzazione e dallo sfruttamento produttivo delle risorse.

La Disciplina Paesistica, in quanto approfondimento del P.T.C.P., si propone di integrare il processo conoscitivo del territorio con delle indicazioni normative che derivano dalla comprensione dei diversi tipi edilizi, criticamente individuati e selezionati sull'intero territorio comunale, in base alle loro oggettive caratteristiche con la prospettiva, tenuto conto delle potenzialità, di costituire riferimento per i nuovi interventi (recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nuova costruzione).
La lettura dell'edificato, fino all'individuazione dei diversi tipi edilizi, non rappresenta un'operazione sterile di mero censimento dei manufatti, ma selezione critica degli elementi analoghi e ricorrenti, riconoscibili negli edifici, all'interno di tessuti edilizi aventi caratteri di unitarietà.

CAPO I

art. 1 Modalità di attuazione.

Con le presenti norme, che costituiscono approfondimento delle indicazione contenute nel P.T.C.P. della Regione Liguria, viene definita la disciplina ambientale di ogni organismo territoriale individuato dal P.U.C..

L'obiettivo è il corretto inserimento nel contesto ambientale degli interventi sull'esistente e quelli di nuova edificazione, da attuarsi mediante il rispetto dei caratteri naturali e insediativi.

Questo comporta la rinuncia alle sperimentazioni architettoniche ed urbanistiche, che genererebbero soluzioni atipiche nei confronti delle tipologie edilizie presenti e dei sistemi insediati della tradizione locale.

Laddove non siano presenti sul territorio modelli edilizi adatti per assolvere a talune funzioni o i modelli esistenti non siano legati in alcun modo alla tradizione o non abbiano caratteri architettonici di pregio, è possibile proporre nuove tipologie coerenti con l'edificato circostante e compatibile con il paesaggio.

Vengono definiti i criteri per intervenire, anche modificandolo, sul tessuto edilizio, nonché la gamma dei materiali utilizzabili, onde attuare corretti interventi siano essi di manutenzione, di restauro o ristrutturazione.

La coerenza dei progetti alle seguenti norme costituisce condizione imprescindibile per l'ammissibilità degli interventi in tutto il territorio comunale.

Progettazioni in difformità dalle presenti norme della Disciplina Paesistica, dovranno essere espressamente autorizzate dalla Commissione paesaggio, sulla base di un'esauriente ed appropriata documentazione consistente in:

Redazione di uno studio d'inserimento ambientale con relazione dettagliata sullo stato del sito prima dell'intervento, sull'ambito entro cui l'intervento si inserisce e la comparazione tramite fotomontaggi dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento.

Le visuali prospettiche dovranno fornire un'immagine estesa all'intorno sulla base dei coni visivi attraverso i quali l'intervento è percepibile. Dovrà inoltre essere ben analizzato l'esistente con particolare riguardo alle tipologie presenti e ai materiali utilizzati con cui le scelte compiute dovranno in ogni caso essere coerenti.

Le elaborazioni progettuali atte a definire la percezione visiva di un progetto e del suo inserimento nel paesaggio dovranno essere:

1 rappresentazione planimetrica in scala adeguata della porzione di territorio interessata visivamente dall'intervento, con l'individuazione dei coni visivi da cui l'intervento è percepibile;

2 rappresentazione e descrizione di tutti gli elementi visivi, naturali e antropici, caratterizzanti la porzione di territorio interessata direttamente e indirettamente dall'intervento;

3 valutazione della qualità paesistica della zona interessata, considerando e interpretando il valore paesistico dei caratteri fisici, dei valori culturali ed in modo particolare: se i preesistenti oggetti sono caratterizzanti l'insieme paesistico, se si tratta di rarità e il loro eventuale valore storico - culturale;

4 valutazione della capacità di assorbimento degli interventi da parte del paesaggio senza che ne vengano stravolte le caratteristiche.

L'analisi di cui al punto 4 è attuata attraverso:

1 attinenza agli elementi naturali: valutare la pendenza dei versanti, la loro alterazione percettibile, la modifica del manto erboso delle piantumazioni esistenti o del rivestimento vegetale, i contrasti cromatico - visivi della trasformazione con i colori del fondo cromatico naturale;

2 attinenza agli elementi seminaturali, valutata attraverso la verifica di compatibilità delle modifiche introdotte con gli elementi storici dell'antropizzazione del paesaggio caratterizzati da, terrazzamenti, parchi, strutture paesisticamente significative della trasformazione operata dall'uomo.

La valutazione dovrà comunque sempre essere estesa alla compatibilità cromatica degli interventi di trasformazione proposta;

1 attinenza degli elementi antropici, valutata attraverso la verifica dei rapporti con le emergenze paesistiche significative, il valore semantico della struttura paesistica, il valore storico o antropico degli elementi artificiali del paesaggio, le alterazioni dei rapporti cromatici e formali dei centri storici e dei paesaggi vincolati.

art. 1.1. Modalità di attuazione degli interventi in applicazione della struttura del P.U.C. Relativo alle aree di produzione agricola.

La Struttura del P.U.C. indica i meccanismi che consentono la formazione di nuove aziende e la eventuale riapertura di quelle esistenti chiuse.

Dal canto suo, la Disciplina Paesistica, al fine di regolamentare “paesisticamente” il territorio, quantifica il numero di tali aziende precisandone per i vari ambiti la SLP compatibile.

Nei capitoli successivi vengono evidenziati i parametri relativi all’apertura di tali aziende.

Inoltre occorre precisare che la funzione residenziale legata all’attività agricola produttiva è compresa nei limiti della SA dell’ambito e non può essere considerata aggiuntiva.

È consentito in ogni caso l’inserimento di aree appartenenti all’azienda al fine del conteggio delle U.L.U. anche se tali territori ricadono in ambiti diversi dagli A.CE.ia delle classificazioni del P.U.C.

CAPO II

art. 2 - Zone omogenee.

La presente normativa è da applicarsi contestualmente alle norme di attuazione del P.U.C..

Il criterio adottato per suddividere il territorio comunale in zone paesisticamente coerenti ricalca la tavola corrispondente del Piano Territoriale di Coordinamento paesistico della Regione Liguria assetto insediativo.

A tal fine, per ogni Ambito Territoriale di P.T.C.P. e eventuali sottoambiti individuati dal P.U.C., viene indicata la Disciplina Paesistica di riferimento che definisce le regole da seguire nelle opere di trasformazione del territorio.

La tavola che segue è la rappresentazione sul territorio dei sistemi territoriali appartenenti alla disciplina del P.T.C.P. . I numeri appartenenti a ciascun ambito raccordano la rappresentazione grafica con le norme della disciplina paesistica .

CAPO III

art. 3. Organismo territoriali appartenenti agli ambiti con caratteristiche di insediamento sparso e regime normativo di mantenimento (IS-MA).

Nell'organizzazione urbana del tessuto edilizio del Comune di Rossiglione riconosciamo all'interno della Struttura del P.T.C.P. Regionale che riguarda gli insediamenti sparsi, due tipi di zone con due specifiche indicazioni normative:
- Insediamenti Sparsi –Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)
- Insediamenti Sparsi –Regime normativo di MODIFICABILITÀ (IS-MO-B)

IS-MA : con gli indirizzi della sezione 1° disposizioni generali di cui all'Art.49 titolo 3°, capo 2° degli atti normativi del P.T.C.P..
IS-MO-B : con gli indirizzi della sezione 1° disposizioni generali di cui all'Art.50 titolo 3°, capo 2° degli atti normativi del P.T.C.P..

art. 3.1. Classificazione degli ambiti (IS-MA).

Premessa: nella normativa della Struttura del P.U.C., relativamente agli ambiti di Riqualificazione che si trovano in ambiti IS-MA, laddove si prevedono trasformazioni sostanziali, sono già contenute indicazioni di disciplina paesistica che prevalgono sulle presenti.
Nel presente capitolo in relazione alle indagini del livello puntuale del P.T.C.P. è stato possibile individuare le diverse situazioni in cui si vengono a collocare le strutture a insediamento sparso nel territorio comunale.
Le strutture IS rappresentano quelle parti di territorio dove le strutture edificate si rapportano con ampi spazi liberi di territorio e dove il processo antropizzativo non ha raggiunto alti livelli di saturazione ed è quindi ancora riconoscibile la struttura rurale.
Il regime da applicarsi è il mantenimento. Nei casi in cui l'integrità territoriale è da considerarsi una risorsa il regime da applicarsi è la conservazione.
Nella classificazione delle zone IS-MA appartenenti al territorio di Rossiglione non ci sono palesi incongruenze tra l'assetto insediativo del PTCP e la reale dislocazione ed entità degli insediamenti; un accurato studio delle aree più consone ad ospitare gli incrementi di S.AG più consistenti ha consentito di non apportare significative modificazioni all'attuale assetto insediativo.
Gli incrementi sono stati collocati per la maggior parte all'interno del perimetro dell'insediamento diffuso ID e solo in pochi casi nelle zone IS-MA contenendo le previsioni entro limiti compatibili con l'insediamento sparso.
Per tali ambiti si è proceduto ad un'attenta analisi puntuale dei processi in atto e del grado di antropizzazione, riconoscendo ed individuando quantitativamente il grado di trasformazioni ancora ammesso e sostenibile.
Il regime della conservazione dovrà essere applicato alle parti di IS classificato come A.CE.tni, A.CE.bos, A.CE.vr, A.CE.pa nella Struttura del P.U.C..
Pertanto, se pur non espressamente dichiarata, in ogni ambito IS-MA vale la seguente norma: in ogni caso l'edificazione è interdetta nelle fasce individuate nella Struttura del P.U.C. come A.CE.tni, A.CE.bos, A.CE.vr, A.CE.pa fatti salvi gli specifici meccanismi di attuazione della ridetta struttura del P.U.C.

art. 3.2. Prescrizioni metodologiche da applicare alle nuove costruzioni ed ad recupero dell'esistente in ambito IS-MA

Fermi restando i contenuti del precedente punto n°2 "Linee guida per la corretta applicazione della disciplina paesistica" , di seguito sono elencati i caratteri stilistici e compositivi da osservarsi nella realizzazione dei manufatti edilizi in ambito IS-MA del P.T.C.P. Le descrizioni sottostanti sono da considerarsi essenziali al fine di una corretta progettazione e di un corretto inserimento nell'ambiente degli edifici di nuova previsione; fornendo al contempo , suggerimenti metodologici finalizzati al recupero dell'esistente.

art. 3.3. Disposizioni tipologiche da applicarsi ai manufatti residenziali

a) Il modello edilizio consigliato dovrà avere forma semplice con pianta quadrata o rettangolare. Nel caso di pianta rettangolare il lato più lungo dovrà sempre essere parallelo alle curve di livello, il numero dei piani consigliati dovrà essere nel numero di due (Piano Terra e Piano Primo). Le

coperture saranno sempre a due o quattro acque ma potrà essere prevista una parte calpestabile purchè non superi il 30% della superficie complessiva del tetto, non sono ammesse asimmetrie artificiose e eventuali discostamenti dovranno sempre essere riferiti a modelli edilizi della tradizione locale opportunamente documentati .
b) E' ammessa la presenza al massimo di un corpo aggiunto di un solo piano con copertura a una sola falda inclinata , o in alternativa copertura piana con parapetto pieno sormontato da lastra di pietra e alla base gocciolatoi .
c) Tale corpo aggiunto dovrà essere continuo con uno dei due spigoli del lato impegnato o essere posto sul centro del lato , la distanza minima ammessa da uno dei due spigoli non dovrà essere in ogni caso inferiore a ml. 1,50 .
d) Nelle costruzioni dovrà sempre essere rispettata la seguente percentuale: rispetto al terreno prima dell'intervento i terrapieni dei muri di contenimento non dovranno in nessun caso superare il 30% del volume assentito ed avere altezza non superiore a ml. 3,00.
e) Le bucature delle finestre dovranno essere di forma regolare , non sono ammesse finestre con più di due ante (la misura consigliata della bucatura non dovrebbe essere maggiore di ml. 1,20). La loro collocazione sui fronti dovrebbe essere a simmetria centrale, è ammessa la asimmetria se ciò costituisce un valore documentato e armonico nella costruzione del prospetto . Gli accessi al piano terra se utilizzati per ricovero mezzi o altro potranno avere dimensioni maggiori delle porte tradizionali .
f) Si prescrive che in ogni caso le bucature delle finestre dovranno avere una distanza dagli spigoli compresa tra ml. 0,80 e ml. 1,00.
g) Le coperture sono ammesse a due o quattro acque , è ammessa la composizione di coperture piane associate con coperture a falde (in tale caso dovranno essere osservate le indicazioni di cui al punto "b") , sono vietate le coperture piane o a una sola falda salvo i casi di piccoli manufatti di servizio . Gli sporti di gronda dovranno essere contenuti in un massimo di cm. 45 ed essere quindi raccordati con le pareti verticali con cornicioni sagomati di forma e dimensioni compatibili con la scala dell'edificio . Nel caso di edifici con copertura a due acque i laterali dovranno sporgere oltre il filo di facciata per non più di cm. 40,00 ed essere sormontati e protetti dal materiale usato nella copertura .
h) I materiali ammessi, nel rispetto di quanto previsto nell'apposito strumento finalizzato alla disciplina dell'uso del colore sulle facciate adottato dal comune di Rossiglione, sono :
1. L'arenino alla genovese a grana fine per la finitura delle facciate ;
2. coloriture nella gamma delle terre e bianco, sono vietate coloriture a tinte vivaci tinte plastiche, granulati di qual si voglia natura e tipo ;
3. ammesse decorazioni semplici in ogni caso in scala con l'intervento, sono ammesse decorazioni lapidee a pettine con materiale sugli spigoli delle facciate;
4. Nella zoccolatura è ammesso l'uso di pietra lavorata a fil di sega fino ad un'altezza compresa tra ml.0,80 e 0,90, sono assolutamente vietate le zoccolature in mattonelle anche in materiale lapideo ;
5. per le coperture i materiali ammessi sono : la pietra locale, i coppi e le tegole marsigliesi.

art. 3.4. Disposizioni tipologiche da applicarsi ai manufatti non residenziali
a) Nei casi in cui l'intervento non residenziale è direttamente connesso all'intervento residenziale valgono le metodologie operative di cui alle precedenti indicazioni ;
b) Nei casi in cui l'edificio non residenziale connesso o non connesso ad azienda produttiva sia di tipo isolato , la sua forma dovrà essere semplice a pianta quadrata o preferibilmente rettangolare , oltre alla tipologia di copertura a due o quattro acque è ammessa la copertura ad una falda purchè la SC del fabbricato non superi i 45 mq, che nel caso di pianta rettangolare dovrà sempre essere orientata sul lato lungo. Gli sporti di gronda dovranno essere contenuti in un massimo di cm. 45 per SC fino a 250 mq e 60 cm per SC superiori ed essere quindi raccordati con le pareti verticali con cornicioni sagomati di forma e dimensioni compatibili con la scala dell'edificio.
c) Per i materiali di finitura delle facciate valgono le indicazioni di cui al precedente art. 3.3. lettera "h" punti 1, 2, 3, 4, 5 per i fabbricati con SC fino a 250 mq. Per i volumi destinati prevalentemente a ricovero bestiame in stabulazione libera che possono avere SC fino a 600 mq, si dovranno seguire le indicazioni che seguono:
1. non dovranno essere presenti tamponature laterali ma eventualmente solo delle staccionate il legno o metallo mobili

2. le coperture dovranno essere obbligatoriamente a due falde anche non simmetriche purchè la minore abbia un'estensione pari ad almeno il 50% della maggiore, il rivestimento dovrà essere in lastre di pietra o a scandole di legno.
3. La struttura portante dovrà essere in legno, metallo o con entrambi i materiali in modo da essere facilmente rimovibile in caso di cessata attività.

art. 3.5. Disposizioni metodologiche da applicarsi nel recupero dell'esistente

Le disposizioni di cui ai punti successivi valgono sia per gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti, fornendo al contempo alcuni elementi metodologici nella realizzazione dei nuovi fabbricati.
Richiamato il disposto di cui al Capo I Art. 1, sono ammessi i seguenti interventi con le relative metodologie :
è ammessa:
a) la realizzazione e o l'adeguamento degli impianti e delle canalizzazioni delle linee elettriche, delle linee telefoniche e delle nuove linee. Queste, compatibilmente con le esigenze tecnologiche di posa, dovranno essere interrate o poste sotto traccia e nel caso di murature in pietra dovranno essere sempre il più possibile minimizzate nella loro posa;
b) la realizzazione e sostituzione di cabine elettriche, di armadi per impianti. Questi dovranno essere il più possibile contenuti nelle dimensioni, opportunamente collocati, scegliendo i luoghi meno visibili. È preferibile l'accorpamento di tutti gli impianti anche in locali preesistenti e già utilizzati a tale scopo;
c) la posa di elementi di arredo e di illuminazione degli spazi pubblici e privati. Questi dovranno uniformarsi alle caratteristiche architettoniche del luogo;
d) la costruzione e la ricostruzione di muri di sostegno. Questi dovranno essere realizzati con materiali e tecniche tradizionali tipiche del luogo. Le opere murarie in cemento armato, dovranno essere rivestite in pietra;
e) gli interventi atti al superamento delle barriere architettoniche nei casi in cui tali interventi siano posti all'esterno degli edifici;
f) l'installazione di tende e insegne, secondo i caratteri tipologici dei luoghi;
g) la realizzazione di pergolati, che dovranno essere realizzati secondo le norme della Struttura del P.U.C.;
h) variazioni sostanziali dell'involucro esterno degli edifici. In tale caso, sono richiesti elaborati grafici e fotografici rappresentanti le visioni planimetriche, prospettiche o fotomontaggi per un raggio sufficiente ad illustrare il contesto in cui si collocano come esplicitato all'Art. 1della presente Disciplina;
i) la zoccolatura in pietra con ganci metallici fino ad un'altezza massima di ml. 0.80 o 0,90 se tipologicamente congrua.
j) Le facciate in pietra di particolare pregio con corsi regolari e angolari, dovranno essere conservate;
k) Non sono consentiti rivestimenti parziali in pietra o ceramica;
l) Non è consentito riquadrare finestre, realizzare marcapiani o altro in quegli edifici che ne erano privi prima dell'intervento; questi saranno trattati in monocromia, l'eventuale loro trattazione con elementi decorativi dovrà preventivamente essere approvata dalla Commissione paesaggio nel rispetto di quanto previsto nell'apposito strumento finalizzato alla disciplina dell'uso del colore sulle facciate adottato dal comune di Rossiglione.
Qualora fossero presenti riquadrature o altro, vanno fedelmente riprese e configurate come in originario.
m) le murature dovranno mantenere le loro caratteristiche originarie. Se in pietra potranno essere intonacate senza punti di lista o essere mantenute faccia a vista. In particolare le facciate in pietra di particolare pregio con corsi regolari e angolari dovranno essere conservate nel rispetto di quanto previsto nell'apposito strumento finalizzato alla disciplina dell'uso del colore sulle facciate adottato dal comune di Rossiglione;
n) l'intonaco deve essere eseguito in arenino tradizionale, esclusivamente tinteggiato con colori nella gamma delle terre e nella gamma dei colori tradizionali delle zone. È vietato l'uso di pitture plastiche, corrugamenti artificiali e tinte coprenti in genere;
o) non sono consentiti rivestimenti parziali e/o inserimenti in pietra, travertino o ceramica.

art. 3.6. Scale esterne, gradini, soglie, davanzali e portali
Se di pregio sotto l'aspetto tipologico e storico, è vietata la loro sostituzione. Nel caso di sostituzione di quelli non pregiati sotto l'aspetto tipologico e storico, questi vanno realizzati in pietra locale.

art. 3.7. Aperture
Nei prospetti fronteggianti le strade principali non è in genere ammessa l'apertura di nuove bucature o la loro modifica, fatti salvi i casi seguenti:
a) interventi dovuti ad adeguamenti igienico - sanitari;
b) lo spostamento verticale od orizzontale nelle dimensioni originali,mantenendo gli allineamenti ed i fili preesistenti qualora l'intervento lo rendesse necessario. Gli spostamenti consentiti non devono superare i ml. 0.50 in senso verticale e orizzontale; non sono ammesse bucature rotonde a nastro o di altra forma atipica, le dimensioni massime delle eventuali nuove finestre dovranno essere comprese in ml. 1.20 di larghezza e ml. 1.80 di altezza;
c) la modifica delle bucature ai piani terra, onde favorire le funzioni interne. Tale modifica è ammessa, qualora le bucature non siano di particolare pregio: il loro allargamento e ammesso fino ad un massimo di ml. 2.00. L'allargamento, qualora la bucatura sia posta sull'asse delle bucature soprastanti, dovrà essere simmetrico su entrambi i lati. Nel caso di preesistenti asimmetrie l'allargamento dovrà favorire la ricucitura delle simmetrie. Se l'asimmetria è un elemento caratterizzante dovrà essere mantenuta;
d) Le riaperture di antiche bucature delle quali emergano tracce; anche con funzione di riequilibrio del fronte principale o dei fronti laterali. In ogni caso gli stipiti e le piane delle porte dovranno essere in pietra. È ammesso l'arenino nei sopraporta.

art. 3.8. Serramenti esterni
a) Le porte di ingresso degli atri delle scale per abitazioni non possono essere sostituite quando sono d'epoca. In tal caso devono essere restaurate, o ricostruite sul modello delle preesistenti. La finitura potrà essere eseguita con smalto oleosintetico tinta verde scuro o con impregnante idrofugo su legno naturale;
b) sono consentiti i portoncini in alluminio anodizzato purchè in tinta legno.
c) è vietato anche l'impiego di portoncini in legno perlinato e di porte vetrate a quadretti dette "all'inglese";
d) per le porte d'ingresso ai fondi ed ai magazzini valgono le prescrizioni di cui ai punti precedenti, sia per i materiali che per i colori;
e) se per motivi funzionali le porte debbono essere a più ante o basculanti è ammesso l'impiego di strutture in ferro e lamierino purché di disegno schematico e tinteggiature a smalto verde scuro o smalto ferromicaceo;
f) sono vietate le porte a scorrimento tipo saracinesca o i cancelli estensibili;
g) per le porte di ingresso ai negozi e per le vetrine sono ammesse le porte di cristallo tipo "securit" con struttura esigua in legno, ferro o alluminio verniciato a caldo. Per tutti il colore sarà il verde scuro o nero o grigio nella tonalità antracite. Non sono ammesse altre colorazioni;
h) gli stipiti delle aperture e le architravi devono essere in pietra o intonaco. Non sono ammessi altri materiali;
i) le chiusure delle finestre dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
1. il telaio fisso dovrà essere alloggiato circa alla mezzeria del muro o filo interno in modo comunque che le ante mobili vetrate siano sottomesse rispetto al filo di facciata in posizione chiusa;
2. il telaio fisso e il telaio mobile saranno in legno verniciato bianco o trattato con impregnante idrofugo. È ammesso l'alluminio e il PVC purchè del tipo bianco o tinte legno;
3. i pannelli vetrati dovranno essere preferibilmente interrotti da una o due traverse orizzontali. Non sono ammesse traverse verticali;
j) in generale è ammesso l'uso di persiane "alla genovese", anche se preferibile l'uso degli "scuri" interni. Se presenti o in caso di ristrutturazione, le persiane dovranno essere del tipo tradizionale in legno o alluminio verniciato verde scuro, sono vietati i serramenti in alluminio anodizzato.
Non sono ammesse gli avvolgibili ed i serramenti a scorrimento esterno.

art. 3.9. Coperture

a) È preferibile l'uso dei coppi e delle tegole marsigliesi o materiali con esse cromaticamente compatibili, escluse tegole di cemento, canadesi ecc.. Ammesso l'uso della pietra locale;
b) sono vietate coperture in ondolux, materiali plastici, in fibrocemento, lamiere, guaine bituminose;
c) qualora sia dimostrata l'effettiva necessità di proteggere un pozzo luce, è consentito l'uso di materiali trasparenti;
d) i comignoli saranno di preferenza in muratura o pietra con copertura in pietra o cotto; sono ammessi in alternativa quelli prefabbricati in cotto, metallo rivestito. Sono vietati quelli in fibrocemento.

art. 3.10. Interventi sull'edificato: indicazioni di carattere generale.
Ammessi limitatamente al recupero dei valori compositivi propri della tradizione e del linguaggio locale relativamente agli edifici presenti nell'ambito.
Il recupero del patrimonio edilizio esistente, nei limiti di quanto previsto dalla Struttura del P.U.C., dovrà avvenire nel rispetto di quanto di seguito espresso.
Nella ipotesi di recupero di edifici a schiera, dovranno comunque essere conservati, anche con modeste variazioni, le articolazioni altimetriche dei singoli elementi principali della schiera, non essendo ammessa la unificazione allo stesso livello delle coperture di due elementi contigui di schiera aventi originaria altezza diversificata, indicando nella diversità delle quote un fattore paesistico caratterizzante.
Nell' ipotesi di recupero di edifici isolati a villa o palazzina, gli interventi dovranno tendere alla conservazione dell'involucro. Sono preferibili soluzioni che operino sui fronti secondari (retri o laterali), integrando gli incrementi ammissibili con eventuali volumi aggiunti preesistenti in una organica ricomposizione dei nuovi volumi con i preesistenti.
Nella ipotesi di recupero di edifici isolati o complessi di edifici rurali, la ricomposizione dovrà tendere al mantenimento dei caratteri dell'insediamento o dell'edificio senza alterarne i caratteri, evitando aggiunte artificiose, semplificazioni strutturali o tipologiche; se presenti tipologie su diversi livelli di fascia, questa caratteristica dovrà essere mantenuta.
I fabbricati esistenti non residenziali potranno essere recuperati anche a fini residenziali.
Sono ammessi interventi di ampliamento volumetrico al solo fine del recupero tipologico dei fabbricati e, limitatamente al recupero dei valori compositivi propri della tradizione e del linguaggio locale.
Tali incrementi volumetrici saranno ammessi lateralmente e gli interventi saranno assentibili solo se il progetto prevede la completa ricomposizione con l'adeguamento dei fabbricati in contrasto con l'ambiente.
Nel caso di edifici isolati potranno essere assentiti incrementi volumetrici fino a mc. 90 valutati ai soli fini paesistici (con metodo di calcolo geometrico) cioè computando anche i volumi delle coperture e degli eventuali movimenti di terra in riporto.
Nel caso di interventi interessanti fabbricati con tipologia a schiera o gruppi comunque collegati, il limite dell'incremento ammissibile è elevato a mc. 120 valutati ai soli fini paesistici (con metodo di calcolo geometrico) cioè computando anche i volumi delle coperture e degli eventuali movimenti di terra in riporto.
Su edifici a schiera, dovranno comunque essere conservate le articolazioni altimetriche dei singoli elementi della schiera poiché non è ammessa l'unificazione allo stesso livello delle coperture di elementi contigui di schiera aventi originaria altezza diversificata.
Gli interventi di recupero dovranno modificare anche le finiture (serrande di box, tapparelle, gronde e pluviali non in rame, ecc.), qualora incongrue.

art. 3.11. Interventi minori.
Le nuove edificazioni fuori terra destinate integralmente a funzioni di supporto all'attività agricola sono ammesse secondo i contenuti delle norme di conformità e congruenza della Struttura del P.U.C., aventi tipologia e caratteri costruttivi chiaramente evidenzianti la funzione d'uso attribuita, secondo le indicazioni e i materiali ammessi nei predetti articoli della Struttura.
È ammessa la realizzazione di vani interrati destinati a funzioni accessorie e/o pertinenziali secondo i contenuti delle NTA del P.U.C., a condizione che rispettino i seguenti parametri dimensionali:
· altezza interna netta non superiore a ml. 2.40;
· possono essere realizzati volumi interrati, nelle nuove costruzioni a condizione che questi non si

estendano oltre il perimetro del fabbricato a cui sono collegati o, in alternativa, possono essere realizzati volumi interrati, nelle nuove costruzioni al di sotto della quota di riferimento, ma esterni al sedime del fabbricato principale, a condizione che non eccedano i mq. 40 di superficie lorda;

· possono essere realizzati volumi interrati, negli insediamenti esistenti al di sotto della quota di riferimento, ma esterni al sedime del fabbricato principale, a condizione che non eccedano i mq. 20 di superficie lorda.

In ogni caso non dovranno essere operati sbancamenti di fasce aventi altezza superiore a ml. 3.00, il volume dovrà essere completamente ricompreso all'interno della fascia e per tre lati completamente interrato; dovrà prevedersi uno strato di terra sulla copertura, non inferiore a cm. 30, opportunamente inerbito o cespugliato.

Se la fascia impegnata è rivestita da un paramento in pietre a secco, il paramento dovrà essere ripreso e la parte interessata dalle opere costituire continuità con le parti adiacenti.

Se la fascia impegnata è costituita da terreno naturale il fronte di scavo dovrà essere ripreso con tecniche di ingegneria naturalistica e costituire continuità con le parti adiacenti.

Le aperture d'accesso ai locali se si tratta di locali deposito non dovranno avere luce superiore a ml. 1.50, se si tratta di autorimesse la luce dell'accesso non dovrà essere superiore a ml. 2.60. Il materiale da impiegarsi nei serramenti dovrà essere il legno naturale.

art. 3.12 . Interventi sulle aree scoperte.

Non sono ammessi interventi sulla morfologia delle aree scoperte comportanti variazioni rispetto allo stato attuale superiori a ml. 2.00 in scavo o in riporto. Tali interventi devono comunque essere motivati e riguardare opere finalizzate alla funzione di presidio delle aree. Nel caso di realizzazione di piazzole, queste dovranno essere realizzate con fondo in terreno naturale; nell'ipotesi di dover realizzare un'area di manovra per i mezzi deputati allo svolgimento di un'attività produttiva, sarà ammessa la realizzazione di un manto d'usura permeabile esclusivamente per la superficie strettamente necessaria. Non sono ammesse piazzole in cemento.

Maggiori valori rispetto ai precedenti di movimentazione di terra sono ammessi purché l'indispensabilità sia adeguatamente motivata e finalizzata all'insediamento di specifiche colture. Dovrà essere indicato in apposito piano dei lavori qualità, quantità e provenienza dei materiali impiegati nelle opere. Tale piano al termine delle opere dovrà essere sottoscritto dal responsabile dei lavori in forma legale e depositato agli atti del Comune.

I limiti di cui al primo punto non operano nel caso di interventi di pubblica utilità.

È ammessa la formazione di nuove recinzioni delle aree private con l'adozione della disciplina e secondo le seguenti disposizioni.

- Sono consentite recinzioni da realizzarsi con paletti di legno o metallo verniciato, raccordati con maglie metalliche, in corrispondenza di edifici, manufatti in genere o fondi; sono inoltre consentite recinzioni formate da siepi vegetali e chiudende in legno naturale.
- Nel caso in cui le recinzioni di fondi dovessero estendersi su perimetri superiori a ml. 500 e nel caso in cui queste fossero realizzate con supporti metallici, dovrà essere approntato uno studio che ne giustifichi il loro utilizzo.
- Le recinzioni metalliche non potranno realizzarsi con altezze superiori a ml. 2.00.
- Le basi dei supporti sia metallici che lignei, qualora dovessero essere realizzate in conglomerato cementizio, dovranno essere completamente interrate.

Eventuali altri materiali dovranno essere valutati di volta in volta dalla C.E.

Le pavimentazioni esterne artificiali dovranno essere limitate e realizzate con caratteri e materiali già presenti nell'ambito.

È ammessa nelle pertinenze di edifici esistenti e solo in continuità ad essi, la realizzazione di vani interrati destinati a funzioni accessorie e/o pertinenziali a condizione che:

- abbiano superficie utile non superiore a mq. 30;
- i muri di contenimento abbiano un'altezza massima di ML 3,00;
- il manufatto al termine dei lavori risulti completamente interrato salvo un solo lato;
- l'eventuale apertura non superi i ml. 2.60;
- i serramento sia realizzato esternamente in doghe di legno trattate al naturale di larghezza non inferiore a cm. 40.

Lateralmente al manufatto non dovranno realizzarsi muri di contenimento terra, ma eventuali interventi di sistemazione dovranno essere accompagnati da mascherature effettuate con tecniche

di ingegneria naturalistica. Le coperture dovranno integrare le fasce precedentemente modificate e sulla copertura dovrà essere posto uno strato di terreno vegetale.

art. 3.13 A.RI.cr1 in località Ciazze

L'ambito è classificato IS-MA dal PTCP e si trova in località ciazze sul versante ovest della valle dello Stura. Si tratta di un'area prevalentemente prativa ben soleggiata posta in posizione panoramica. Il terreno, moderatamente acclive è sistemato a ciglioni ed è servito da via panoramica Ciazze. In previsione dell'incremento volumetrico la scheda norma di indirizzo alla trasformazione comprenderà la realizzazione di una strada interna all'ambito.
Si tratta di un sistema paesistico di pregevole valore ambientale privo di edificazione al suo interno ma circondato da insediamenti sparsi a carattere agricolo.
Si ritiene compatibile un limitato incremento della volumetria esistente con funzione di presidio del territorio tale da non alterare le peculiari caratteristiche del contesto, nei limiti delle prescrizioni della specifica zona del P.T.C.P. ed in osservanza delle tipologie di seguito riportate.
La nuova edificazione dovrà collocarsi lungo lo sviluppo della viabilità interna all'ambito prevista dalla scheda norma; saranno da preferire le tipologie della casa unifamiliare e bifamiliare con un piano fuori terra più un eventuale piano interrato destinato a rimessa auto o a funzioni agricole. Si ritiene di non ammettere l'edificazione a meno di 10,00 ML dai confini dell'ambito e a meno di tre metri dal bordo della viabilità carrabile.
Le porzioni di fabbricato destinate ad usi non direttamente residenziali (cantine, posti auto, volumi di servizio agricolo e simili) dovranno essere identificabili nella loro tipologia.
Nell’ambito è ritenuta sostenibile una volumetria che mantenga il carattere sparso, la distanza paesistica da rispettare è di ml. 15 ,00 tra edifici a carattere residenziale e di ml. 10,00 , da edifici non residenziali ma è consentita in alternativa l'edificazione in aderenza.

art. 3.14. A.RI.cr5 valle Stura

L'ambito è localizzato nella prima fascia collinare del versante est del torrente stura a margine dell'insediamento diffuso di fondovalle. Si tratta di un'area poco acclive organizzata su ciglioni che fa da cuscinetto tra l'insediamento diffuso di Case Zucchetta ed il nucleo di Padrina di Sotto costituendo il naturale completamento del tessuto insediativo. L'incremento di volume edificato in previsione, seppure modesto, potrà richiedere la realizzazione di un sistema di transito veicolare interno all'ambito.
Per i caratteri dell’ambito si ritiene compatibile un incremento della volumetria esistente con funzione di presidio tale da non alterare le peculiari caratteristiche dell’ambito, nei limiti delle prescrizioni della specifica zona del P.T.C.P. ed in osservanza delle tipologie di seguito riportate.
La nuova edificazione dovrà prediligere le tipologia della casa unifamiliare a pianta rettangolare con il lato più lungo che assecondi l'andamento delle curve di livello; gli edifici potranno avere due piani fuori terra più un eventuale piano interrato.
Le porzioni di fabbricato destinate ad usi non direttamente residenziali (cantine, posti auto, volumi di servizio agricolo e simili) dovranno essere identificabili nella loro tipologia.
Negli ambiti è ritenuta sostenibile una volumetria che mantenga il carattere sparso, la distanza paesistica da rispettare è di ml. 15,00 tra edifici a carattere residenziale e di ml. 10,00 , da edifici non residenziali ma è consentita in alternativa l'edificazione in aderenza.

art. 3.15. A.RI.cr13 fondovalle del torrente Berlino

L'ambito è localizzato nella prima fascia collinare del versante settentrionale del torrente e lambisce il tracciato di Via berlino. Si tratta di un'area poco acclive organizzata su ciglioni interamente esposta a sud. L'incremento di volume edificato in previsione, seppure modesto, richiederà la realizzazione di un sistema di transito veicolare interno all'ambito.
Si tratta di un sistema paesistico attualmente inedificato che si pone però come completamento ideale dell'insediamento di fondovalle.
Per i caratteri dell’ambito si ritiene compatibile un limitato incremento della volumetria esistente in funzione di presidio tale da non alterare le peculiari caratteristiche dell’ambito, nei limiti delle prescrizioni della specifica zona del P.T.C.P. ed in osservanza delle tipologie di seguito riportate.
La nuova edificazione dovrà prediligere le tipologia della casa unifamiliare a pianta rettangolare con il lato più lungo che assecondi l'andamento delle curve di livello; gli edifici potranno avere due piano fuori terra più un eventuale piano interrato.

Le porzioni di fabbricato destinate ad usi non direttamente residenziali (cantine, posti auto, volumi di servizio agricolo e simili) dovranno essere identificabili nella loro tipologia.
Negli ambiti è ritenuta sostenibile una volumetria che mantenga il carattere sparso, la distanza paesistica da rispettare è di ml. 10,00 tra edifici a carattere residenziale e di ml. 10,00 , da edifici non residenziali ma è consentita in alternativa l'edificazione in aderenza.

art. 3.16. A.RI.cr in località Garrone

L'ambito è situato in prossimità del nucleo storico di Garrone; si tratta di un'ampia piana di mezzacosta sul versante ovest del Rio delle Brigne servita dalla strada comunale della valle Garrone. L'insediamento di Garrone si trova a sud, procedendo in direzione sud-est lungo la strada comunale si incontrano invece gli insediamenti di Brigne di Sopra e Brigne di Sotto.
L'insediamento esistente, completamente esterno all'ambito, è riconducibile ad un piccolo nucleo rurale caratterizzato da una spiccata vocazione agricola e dalla presenza di contenute strutture turistiche. Le nuove volumetrie costituirebbero pertanto lo sviluppo dell'insediamento esistente ed avrebbero lo scopo di conseguire il presidio del territorio e incentivare una microeconomia che dimostra interessanti potenzialità di sviluppo.
Per i caratteri dell'ambito si ritiene compatibile un limitato incremento della volumetria esistente in funzione di presidio tale da non alterare e quindi mantenere le peculiari caratteristiche dell'ambito nei limiti delle prescrizioni della specifica zona del P.T.C.P. .
Dovrà essere interdetta all'edificazione una fascia di ml. 10.00 dalla viabilità principale e le urbanizzazioni dovranno essere adeguate alle previsioni del PUC.
La nuova edificazione potrà collocarsi nelle aree libere lungo il tracciato stradale esistente è ammessa la realizzazione di nuovi tracciati stradali di collegamento.
Le porzioni di fabbricato destinate ad usi non direttamente residenziali (cantine, posti auto, volumi di servizio agricolo e simili) dovranno essere identificabili nella loro tipologia.
La nuova edificazione dovrà prediligere le tipologia della casa unifamiliare a pianta rettangolare con il lato più lungo che assecondi l'andamento delle curve di livello; gli edifici potranno avere due piano fuori terra più un eventuale piano interrato.

art. 3.17 A.RI.cr2 e A.RI.cr3 in località Ciazze

Gli ambiti, classificati IS-MO B dal PTCP, si trovano in località ciazze sul versante ovest della valle dello Stura. Si tratta di un'area prevalentemente prativa ben soleggiata posta in posizione panoramica. Il terreno seppure spiccatamente acclive, pare particolarmente adatto per la funzione residenziale vista l'esposizione favorevole e la buona panoramicità; inoltre entrambi gli ambiti sono serviti da una strada che in previsione dell'incremento di utenti dovrà essere allargata per consentire il transito contemporaneo dei veicoli nei due sensi di marcia.
Si tratta di un sistema paesistico di pregevole valore ambientale pressochè inedificato ma circondato da insediamenti agricoli.
Per i caratteri dell'ambito si ritiene compatibile un incremento della volumetria esistente in funzione di presidio tale da non alterare le peculiari caratteristiche dell'ambito, nei limiti delle prescrizioni della specifica zona del P.T.C.P. ed in osservanza delle tipologie di seguito riportate.
La nuova edificazione dovrà prediligere le tipologia della casa unifamiliare a pianta rettangolare con il lato più lungo che assecondi l'andamento delle curve di livello; gli edifici potranno avere due piano fuori terra più un eventuale piano interrato.
Le porzioni di fabbricato destinate ad usi non direttamente residenziali (cantine, posti auto, volumi di servizio agricolo e simili) dovranno essere identificabili nella loro tipologia.
Negli ambiti è ritenuta sostenibile una volumetria che mantenga il carattere sparso, la distanza paesistica da rispettare è di ml. 10 ,00 tra edifici a carattere residenziale e di ml. 10,00 , da edifici non residenziali ma è consentita in alternativa l'edificazione in aderenza.

art. 4 Organismo territoriali appartenenti agli ambiti con caratteristiche di insediamento diffuso e regime normativo di consolidamento (ID-CO) e regime di modificabilità (ID-MO A)

Per gli ambiti ID- CO si applica il regime del consolidamento, con gli indirizzi della sezione 1° disposizioni generali di cui all'Art.45 titolo 3° c apo II degli atti normativi del P.T.C.P.
Per gli interventi di nuova edificazione è da ritenersi esaustiva la disciplina presente nelle Norme di Conformità e congruenza del presente P.U.C. Per gli interventi di recupero dell'esistente sono da

applicarsi in quanto pertinenti le disposizioni di cui ai precedenti artt. 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.10 , 3.11 , 3.12 ed i relativi richiami.
L'unica zona individuata dal PTCP come ID-MO A si trova lungo il torrente Stura a sud di Borgo Superiore ed è un'area produttiva occupata da stabilimenti per la produzione artigianale ed industriale in stato di degrado. La struttura del PUC prevede per quest'area un'operazione di riqualificazione da coordinare all'interno di un distretto di trasformazione. Tale tipo di intervento non è da considerarsi incompatibile con il regime normativo del PTCP in quanto le modifiche, in linea generale, prevedono una diminuzione dei volumi e delle superfici coperte ed una riqualificazione dal punto di vista architettonico e pertanto sono da considerarsi volte a ridurre l'impatto paesistico ed ambientale dell'insediamento.
In oltre la perimetrazione di un Distretto di Trasformazione ha lo scopo di consentire il ricorso al PUO che garantisce una maggiore organicità e coordinazione degli interventi.
Per gli ambiti ID- MO A si applica il regime del consolidamento, con gli indirizzi della sezione 1° disposizioni generali di cui all'Art.46 titolo 3° c apo II degli atti normativi del P.T.C.P.
Per la disciplina paesistica di questi ambiti si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle Norme di Conformità e Congruenza del PUC, art. 42, Titolo IV, Capo I compatibilmente con la normativa del PTCP prevalente in caso di incongruenze.

Art. 5 Interventi ammessi nelle aree non antropizzate di elevato valore paesistico ANI-MA

ANI-MA: con gli indirizzi della sezione 1° disposiz ioni generali di cui all'Art.52 titolo III capo 2° degli atti normativi del P.T.C.P..
Nelle zone ANI-MA, gli interventi ammessi dalle norme di conformità e congruenza della Struttura del P.U.C., in conformità con la classificazione degli ambiti in esse presenti, sono così definiti:
a) realizzazione di impianti sportivi e per il tempo libero, aree di sosta, attività connesse all'agriturismo o ricettività diffusa in connessione a strutture e impianti esistenti, punti di ristoro, ricoveri per attrezzi agricoli;
b) riuso delle aree agricole abbandonate e realizzazione di attrezzature connesse quali manufatti per il ricovero degli attrezzi;
c) recupero dei manufatti esistenti, ampliamento di strutture non residenziali connesse alle attività agricole, adeguamento delle reti infrastrutturali esistenti.
Nella zona sono consentite strutture connesse al tempo libero, la funzione agrituristica, il recupero e valorizzazione dei percorsi storici finalizzati alla fruizione collettiva del territorio è ammesso il mantenimento ed il risanamento delle superfici boscate prevedendo la piantumazione di alberature ed essenze compatibili risultanti da indagine redatta da agronomo., il recupero dei manufatti ai fini del mantenimento delle superfici boscate. In ogni caso gli interventi non devono comunque alterare in maniera paesisticamente ravvisabile lo stato dei luoghi e la morfologia del terreno.
È permesso, a mezzo di concessione edilizia il collegamento alla rete stradale esistente di fabbricati isolati quando la distanza in linea d'aria non sia superiore a ml. 50.
In ogni caso la realizzazione o l'allargamento delle strade è subordinato alla redazione di un S.O.I. che andrà esteso all'intero tratto di strada, con particolare riguardo all'andamento planoaltimetrico dell'area e alle essenze vegetali presenti.
Detti nuovi tracciati stradali dovranno avere una sezione non superiore a ml. 2.5 comprese le cunette, le opere di sostegno dei pendii a monte e valle della strada dovranno essere a sistemazione naturale e per eventuali muri di sostegno questi non dovranno superare i ml. 0.50.
Il ricorso a muri di sostegno, necessariamente rivestiti in pietra, dovrà essere opportunamente giustificato.
Il progetto dovrà prevedere le opere per lo smaltimento delle acque meteoriche e le relative opere di riqualificazione ambientale.
Gli scavi e i rilevati andranno obbligatoriamente risistemati con opere di contenimento del terreno da verificare caso per caso in funzione delle caratteristiche del pendio.
Le scarpate dovranno avere pendenza non superiore al 60% ed essere inerbite e piantumate con essenze proprie della zona.
È permessa l'apertura di piste temporanee a servizio dei cantieri, alla condizione che all'ultimazione dei lavori venga ripristinato lo stato dei luoghi.
Sono sempre consentiti gli interventi funzionali alle opere di forestazione e le opere di forestazione stesse.

art. 5.1 Interventi sugli edifici esistenti
Sugli edifici esistenti gli interventi consentiti dalle norme di conformità e congruenza sono subordinati a:
1) mantenimento dei materiali di facciata esistenti. Il progetto di rifacimento delle facciate dovrà essere sempre accompagnato da un'idonea documentazione fotografica e da un rilievo in scala adeguata delle decorazioni in rilievo e delle decorazioni in finta architettura;
2) nel rifacimento delle decorazioni di facciata o degli stucchi, questi dovranno essere ricostruiti il più fedelmente possibile. I progetti dovranno sempre essere accompagnati da elaborati in scala adeguata, che rappresentino in particolare la decorazione ricostruita, i colori dei fondi, i colori dei rilevati, sia che siano trattati a stucco o in finta architettura.
Nelle decorazioni in finta architettura delle parti decorate in "sfumato" dovrà essere indicata la tinta più chiara, quella più scura e quella intermedia;
3) nelle intonacature di edifici con decorazioni a stucco i fondi dovranno essere realizzati possibilmente con intonaci precolorati nella tonalità di colore preesistente;
4) le gronde dovranno sporgere dal filo di facciata per non più di cm. 40 salvo che in edifici particolari non sia presente uno sporto di gronda sagomato preesistente di dimensioni superiori. Lo sporto dovrà essere realizzato in lastre di pietra o in cotto con gronde e pluviali esclusivamente in rame;
5) le zoccolature degli edifici saranno consentite solo in pietra o in intonaco colorato in grigio scuro, la dimensione in altezza per entrambi i tipi dovrà essere compresa tra ml. 0.80 e 0.90;
6) le coperture saranno esclusivamente in pietra o cotto; saranno ammessi materiali di tipo diverso con caratteristiche tipologiche e cromatiche compatibili con quelli indicati ad esclusiva discrezione della Commissione paesaggio. È in ogni caso proibito l'uso di tegole di cemento, canadesi, ecc. e qualsiasi altro materiale incompatibile con la tradizione costruttiva del luogo;
7) l'ampliamento di finestre è consentito solo qualora i locali interessati abbiano destinazione residenziale o ricettiva e potranno essere ampliate fino al raggiungimento di 1/8 della superficie di pavimento, è consentito lo spostamento delle finestre nel limite di cm. 30 in senso verticale e di cm. 30 in senso orizzontale. È altresì consentito l'ampliamento di finestre a creare porte finestre con antistante balconcino non praticabile, qualora non in presenza di terrazzo già esistente;
8) sono vietate finestre a nastro e composizioni di porte e finestre affiancate costituenti un'unica bucatura ed elaborazioni progettuali di bucature di altra forma la cui conformazione non trovi riscontro in altri edifici circostanti. Le progettazioni pur tendenti a riqualificazioni anche in termini strutturali, dovranno essere improntate al rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'immobile e riprodurre sintatticamente il linguaggio architettonico della specifica zona interessata dall'intervento anche attraverso studi estesi a fabbricati circostanti;
9) l'apertura di nuove finestre o porte e l'eventuale ampliamento di quelle esistenti sono consentiti in un organico disegno che riguardi l'intera facciata della quale non devono essere alterati l'equilibrio compositivo e le caratteristiche connotanti. L'apertura di nuove finestre non deve produrre riallineamenti artificiosi, su schemi di prospetti in cui l'asimmetria assuma caratteristiche di unicità.

art.5.2 Sistemazione delle aree libere di pertinenza degli edifici esistenti
Ogni intervento di recupero di volumi esistenti deve includere la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) i movimenti di terra per realizzare le sistemazioni esterne connesse con gli interventi ammessi non potranno in nessun modo superare i ml. 2,00 di scavo e riporto;
b) gli scavi e i rilevati andranno obbligatoriamente risistemati con opere di contenimento del terreno da decidere caso per caso in ragione delle caratteristiche del terreno e del pendio secondo i seguenti criteri:
- i muri di sostegno in pietra a secco di altezza non superiore a ml. 2,50;
- scarpate naturali con pendenza non superiore al 60% inerbite o piantumate con essenze tipiche dei luoghi;
- opere per idonee regimentazioni del deflusso delle acque meteoriche.

art. 5.3 Recinzioni
È consentita la realizzazione di recinzioni da realizzarsi con paletti di legno o metallo verniciato,

raccordati con maglie metalliche, in corrispondenza di edifici, manufatti in genere o fondi; sono inoltre consentite recinzioni formate da siepi vegetali e chiudende in legno naturale.
Nel caso in cui le recinzioni di fondi dovessero estendersi su perimetri superiori a ml. 500 e nel caso in cui queste fossero realizzate con supporti metallici, dovrà essere approntato uno studio che ne giustifichi il loro utilizzo.
Le recinzioni metalliche non potranno realizzarsi con altezze superiori a ml. 2.00.
Le basi dei supporti sia metallici che lignei, qualora dovessero essere realizzate in conglomerato cementizio, dovranno essere completamente interrate.
In corrispondenza degli edifici è consentito elevare siepi o chiudende in legno naturale.
Eventuali altri materiali dovranno essere valutati di volta in volta dalla C.E.

art. 5.4 Manufatti di servizio
I criteri di costruzione ed inserimento nel paesaggio di nuovi manufatti e volumi al servizio della conservazione e fruizione della zona sono da realizzarsi con le seguenti caratteristiche: schemi di forma quadrata , murature in pietra a spacco con o senza apposizione di intonaco o murature realizzati in doghe di legno , copertura a due acque in pietra o coppi.

CAPO IV

art. 6 Manufatti da tutelare: manufatti emergenti, sistemi di manufatti emergenti individuati dal PTCP

Costituiscono sistemi di pregio i nuclei storici indicati nella Struttura del P.U.C. con la sigla A.CE.cs , gli ambiti A.CE.tni., le zone con l'indicazione ME, PS, gli ambiti ANIMA, le culminazioni, le linee dei principali crinali.
Fatte salve le disposizioni specifiche della Disciplina Paesistica, che in taluni ambiti indica come valore paesistico la costruzione lungo i crinali, o che attraverso indicazioni specifiche indirizza le progettazioni in tal senso, si prescrive:
- A.CE.cs : le aree così definite sono inedificabili.
- A.CE.tni: le aree così definite sono inedificabili salvo le specifiche indicazioni relative alle zone ANI-MA.
- ME e PS le aree così definite sono inedificabili salvo per quegli interventi volti alla conservazione, al ripristino, ed all'identificazione del manufatto o dei sistemi di manufatti emergenti.

Eventuali interventi trasformativi previsti dalle N.T.A. del P.U.C. in ambito A.CEcs, A.CE.tni, ANI-MA, dovranno essere accompagnati da un S.O.I. esteso alle porzioni di territorio da cui il manufatto previsto è visibile, al fine di poter valutare le implicazioni paesistiche ingenerate, che in ogni caso dovranno essere impercettibili rispetto al contesto inedificato dei luoghi .
Eventuali interventi trasformativi nel raggio di ml. 150 dall'area del manufatto emergente o dai sistemi di manufatti emergenti (ME , PS e AISA)dovranno essere accompagnati da un S.O.I. riferito al rapporto tra l'intervento ed il manufatto stesso .
- LINEE DI CRINALE: le principali linee di crinale avranno una fascia di inedificabilità di ml. 50 estesa a entrambi i versanti salve le specifiche indicazioni degli ambiti IS, ID, NI.
- CULMINAZIONI: le culminazioni così come cartografate, avranno una fascia di inedificabilità di raggio pari a ml. 50.
- PERCORSI STORICI: nella Tav. 15 della Descrizione Fondativa sono individuati i percorsi di particolare pregio quali i percorsi di crinale e le mulattiere. Questi si pongono quali emergenze di un paesaggio da conservare. Il loro sedime è da conservare, saranno consentiti interventi volti al loro recupero e alla fruizione collettiva e per il tempo libero.

-) non è consentito modificarne il tracciato, salvo che per comprovate esigenze di interesse pubblico;
-) non è consentito modificare i materiali con cui sono costruiti, salvo che gli interventi di modifica non siano ricompresi in uno specifico progetto di riqualificazione;
-) è ammessa la realizzazione di spazi di sosta attrezzati, di percorsi vita, di piste ciclabili preferibilmente con il fondo naturale, o nell'ipotesi di uno specifico progetto di riqualificazione di più ampio respiro con materiali riconducibili al repertorio delle pavimentazioni.

CAPO V

art. 7 Tipologia dei modelli aggregativi

Si individuano le tipologie presenti o comunque compatibili con il tessuto edificato comunale: le nuove edificazioni dovranno attenersi ai seguenti modelli tipologici mentre le costruzioni esistenti, in accordo con le prescrizioni di zona potranno adeguarvisi. Gli aumenti o le modifiche ai volumi esistenti, laddove concessi, non dovranno costituire superfetazioni o aggiunte non organiche, ma dovranno essere rapportati all'edificio secondo i criteri riportati.

art. 8 Tipi aggregativi

art. 8.1- Tipologia a schiera

È data dall'aggregazione di elementi modulari, funzionalmente autonomi ed aventi in comune il setto murario trasversale di divisione, organizzati lungo un percorso di distribuzione mediante allineamento delle fronti sul ciglio dello stesso, senza sfalsamenti tra i piani dei singoli elementi.
Possono essere presenti arretramenti di facciata.
I singoli elementi della schiera, possono essere costituiti da singole cellule con posta sul retro l'area di pertinenza; o avere l'area di pertinenza occupata dal raddoppio in profondità della cellula elementare. Si possono sviluppare in altezza generalmente per due o tre piani.
I meccanismi di collegamento verticali sono contenuti all'interno dell'edificio. Possono essere presenti collegamenti verticali esterni sino al primo piano, raramente oltre il primo.
Generalmente in tale caso si tratta di elementi aggiunti in tempi successivi, che costituiscono elementi artificiosi e tipologicamente incongrui.
Le coperture possono essere a doppia falda con colmo parallelo alle facciate generalmente equidistante da queste. Eventuali asimmetrie non costituiscono generalmente elemento di contrasto con il contesto. L'inclinazione delle falde è in genere, compresa tra 25 e 35 gradi, sia nel caso di due falde che nei casi in cui la copertura si presenta con singola falda. È piuttosto rara ma non costituisce unicità la presenza di coperture a padiglione. Generalmente in questo caso si tratta di edifici specializzati: case d'angolo, edifici specialistici, case in linea ottenute quale rifusione di preesistenti schiere.
Le bucature, generalmente in numero di due per singolo elemento di schiera e per piano, hanno l'altezza prevalente sulla larghezza secondo rapporti dimensionali tradizionalmente diffusi.

Art. 8.2 – Tipologia a palazzina: casa a blocco

Unità abitative organizzate come residenze isolate e circondate da un'area di pertinenza attrezzata: l'aggregazione di tali unità in generale costituisce filtro tra tessuti omogenei e regolari e le aree non insediate o caratterizzate da insediamenti sparsi. In alcuni casi rappresenta tessuti di pregio all'interno della struttura urbana consolidata.
In genere tali tipologie rappresentano tessuti ove la disciplina indica il consolidamento e la conferma dei tessuti presenti, sulla base di tali tipologie edilizie.
Nei TPA tali edifici sono in genere isolati e rappresentano unità spaziali la cui lettura è vista nel contesto dell'ambito di appartenenza.
Le costruzioni ascrivibili alla tipologia in esame, quando ubicate in tessuti consolidati, sono in genere articolate in non più di quattro piani abitabili con un volume massimo di mc. 2000.
In situazioni di insediamento sparso in genere non hanno più di tre piani ed il volume non supera i mc. 500.
L'involucro edilizio è generalmente caratterizzato da forme semplici. Le coperture sono a padiglione o a falde. I fronti presentano generalmente terrazzi.
Negli edifici esistenti assimilati alla categoria in esame, eventuali aggiunte volumetriche o variazioni prospettiche devono mirare all'unità formale del manufatto.
La logica aggregativa a cui devono essere improntati eventuali nuovi interventi comportanti modificazioni dei volumi attuali deve essere riconducibile ad uno dei seguenti criteri:
L'intervento puo' riguardare uno o più piani dell'edificio e puo' interessare il suo sviluppo verticale in maniera totale o parziale. In generale tali interventi dovranno essere realizzati su fronti laterali o posteriormente. Si dovrà tendere alla regolarizzazione generale del fronte interessato dall'intervento. A questo scopo occorre che i nuovi volumi presentino planimetricamente e

altimetricamente allineamenti evidenti con le parti a loro attigue.
La copertura dei nuovi volumi deve rappresentare la continuazione della copertura del corpo principale, nel caso in cui, proseguendo la falda inclinata non si riesca a mantenere un'altezza di piano sufficiente, dovrà valutarsi la compatibilità ambientale di rialzare, la linea di gronda e con essa l'intera copertura.
La copertura dei nuovi volumi puo' essere rappresentata da terrazzo praticabile in quanto tipologicamente ammissibile.
I prospetti dei nuovi volumi così come le modificazioni di quelli esistenti devono presentare analogie evidenti con le facciate dei manufatti attigui.

Art. 8.3 Edificio o complesso di edifici rurali di tipo isolato
Unità abitativa organizzata generalmente come residenza isolata, in genere funzionale alla conduzione di fondi, posta sul lotto principale anche, come aggregazione di più elementi o come conclusione di edifici a schiera.
Gli edifici ascrivibili alla tipologia in esame in genere sono composti da non più di tre piani generalmente due. Il piano terra adibito a deposito, tetto a falde, volumi semplici con sfalsamenti di piani secondo l'orografia del suolo. I collegamenti verticali possono essere interni, spesso sono presenti all'esterno fino a raggiungere il piano primo.
La logica aggregativa a cui devono essere improntati eventuali nuovi aumenti volumetrici o modificazioni degli edifici esistenti, assimilabili a tale categoria, deve essere riconducibile ad uno dei seguenti criteri:
La linea di gronda dei nuovi volumi deve trovare precisi riscontri e rapporti planimetrici e altimetrici con quelle attigue.
La copertura dei nuovi volumi deve rappresentare la continuazione della copertura del corpo originario di appartenenza e deve essere a falde.
La gronda potrà essere alzate e con essa l'intera copertura, fatta salva la compatibilità ambientale.
Nel caso in cui, proseguendo la falda inclinata non si riesca a mantenere un'altezza di piano sufficiente, si dovrà rialzare l'intera copertura. Cio' nel rispetto dei limiti di aumento volumetrico d'ambito.